

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sono aggiunti i seguenti commi:

«Al fine di rendere le competenze professionali esercitate nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conformi agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, ai medici specialisti in anestesia e rianimazione è riconosciuta la competenza professionale in anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.

Nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture sanitarie private accreditate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia, possono attribuire ai servizi di anestesia e rianimazione la seguente denominazione: "unità operativa di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica"».

1. 2.Il Relatore.